



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09-04-2022

**OGGETTO: Esame ed approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2022.
Conferma aliquote anno 2021.**

L'anno **Duemilaventidue** addì **Nove** del mese di **Aprile** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	NO
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
ZAMBOLIN ANTONIO	Consigliere	SI
TURLA CINZIA	Consigliere	NO
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI ALESSIO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	NO
SINA FABRIZIO	Consigliere	NO
GALBARDI BORTOLO	Consigliere	NO

Presenti: 6 Assenti: 5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Fadda Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 2 del 09-04-2022

OGGETTO: **Esame ed approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2022. Conferma aliquote anno 2021.**

Il Sindaco invita l'Assessore Marchetti a relazionare sul tema.

Preso la parola, l'Assessore illustra brevemente il contenuto della proposta dando atto della conferma delle aliquote dell'anno precedente, che contestualmente elenca.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Marchetti Giorgio, che chiede quali possano essere gli effetti tributari pratici conseguenti alla riforma del catasto. Sul tema l'Assessore rileva che il Comune non ha discrezionalità alcuna dovendosi limitare a recepire le indicazioni normative di carattere nazionale.

Successivamente, rilevato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, e dalla successiva legge costituzionale n. 1/2012, che riconoscono ai comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- con la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), art. 1, comma 738, che ha abrogato la IUC sopprimendo in toto la TASI, il legislatore ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;
- l'art. 1 della Legge n. 160/2019 citata riporta le norme di dettaglio dell'IMU dal comma 739 al comma 783, precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9 comma 9, del D.lgs. n. 23/2011;
- restano altresì vigenti, le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che:

- la cosiddetta “Nuova IMU” istituita con la Legge 27.12.2019 n. 160 entra in vigore dal 2020;

- il presupposto della “nuova IMU” è il medesimo della “vecchia” IMU, ossia il possesso di immobili come definito dal comma 740 della Legge 160/2019;
- con deliberazione consiliare n. 9 del 04.06.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

SPECIFICATO che come per la “vecchia IMU” la base imponibile della “nuova IMU” è costituita dal valore degli immobili:

- (*comma 745 della Legge 160/2019*) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% moltiplicate per dei coefficienti (a titolo d’esempio: per le abitazioni il moltiplicatore è 160);
- (*comma 746 della Legge 160/2019*) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
- (*comma 746 della Legge 160/2019*) per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici;
- (*comma 746 della Legge 160/2019*) per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante, in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135;

PRESO ATTO che le aliquote base fissate dal legislatore sono:

- 5 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le pertinenze con la detrazione di euro 200,00, con facoltà di azzeramento e/o aumento fino al 6 per mille (*comma 748 della Legge 160/2019*);
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la sola facoltà di ridurla fino all’azzeramento (*comma 750 della Legge 160/2019*);
- 1 per mille fino all’anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati con facoltà dei comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all’azzeramento (*comma 751 della Legge 160/2019*);
- 7,6 per mille per i terreni agricoli con facoltà di aumento fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento (*comma 752 della Legge 160/2019*);
- 8,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato, con facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille (*comma 753 della Legge 160/2019*);
- 8,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli sopra citati, con facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all’azzeramento (*comma 754 della Legge 160/2019*);

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote da utilizzare ai fini dell’approvazione delle aliquote della nuova IMU e di cui al comma 757 della Legge 160/2019;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità

di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18.02.2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che detto prospetto non è ancora stato pubblicato, in quanto il relativo Decreto Ministeriale non è ancora stato adottato, si ritiene, in via prudenziale, di confermare, per l'anno 2022, le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05.06.2020, e confermate nell'anno 2021, come dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA	Aliquote/Detrazioni
<input type="checkbox"/> Abitazione principale Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed una pertinenza per categoria	Esente
<input type="checkbox"/> Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. (art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)	4 per mille Detrazione €. 200,00
<input type="checkbox"/> Altri fabbricati	9,6 per mille
<input type="checkbox"/> Aree fabbricabili	9,6 per mille
<input type="checkbox"/> Fabbricati D	9,6 per mille di cui: Quota statale: 7,6 per mille Quota comunale: 2 per mille
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli	Esente
<input type="checkbox"/> Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso,

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di confermare le aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2022 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	Aliquote/Detrazioni
<input type="checkbox"/> Abitazione principale Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed una pertinenza per categoria	Esente
<input type="checkbox"/> Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. (art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011)	4 per mille Detrazione €. 200,00
<input type="checkbox"/> Altri fabbricati	9,6 per mille
<input type="checkbox"/> Aree fabbricabili	9,6 per mille
<input type="checkbox"/> Fabbricati D	9,6 per mille di cui: Quota statale: 7,6 per mille Quota comunale: 2 per mille
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli	Esente
<input type="checkbox"/> Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce") fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote di riferimento alle fattispecie definite dal futuro decreto del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019;
4. di demandare al responsabile competente la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della validità delle aliquote approvate a decorrere dall'anno 2022;
5. di specificare che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, con favorevoli n. 6, astenuti n. 0 e contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti, al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti connessi con la riscossione del tributo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Luigi Fadda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Luigi Fadda
